

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1105/2001 del Consiglio, del 30 maggio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1106/2001 del Consiglio, del 30 maggio 2001, che proroga il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3621/92, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di determinati prodotti della pesca nelle Isole Canarie e del regolamento (CE) n. 527/96, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune nonché introduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle Isole Canarie** ..... 3
- Regolamento (CE) n. 1107/2001 della Commissione del 6 giugno 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 4
- Regolamento (CE) n. 1108/2001 della Commissione, del 6 giugno 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 ..... 6
- Regolamento (CE) n. 1109/2001 della Commissione, del 6 giugno 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 7
- Regolamento (CE) n. 1110/2001 della Commissione, del 6 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1111/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1112/2001 della Commissione, del 6 giugno 2001, recante deroga alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio per quanto riguarda le statistiche dei servizi di assicurazione <sup>(1)</sup>** ..... 17

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1113/2001 della Commissione, del 6 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1387/2000 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio .....	27
Regolamento (CE) n. 1114/2001 della Commissione, del 6 giugno 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso .....	29
Regolamento (CE) n. 1115/2001 della Commissione, del 6 giugno 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva .....	32

## II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Consiglio

2001/421/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di uno scambio di lettere che documenta l'accordo raggiunto sull'adesione della Repubblica di Corea all'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada, la Norvegia e la Svizzera .....**

34

Scambio di lettere che documenta l'accordo raggiunto sull'adesione della Repubblica di Corea all'approccio comune sui principi della cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada, la Norvegia e la Svizzera .....

35

### Commissione

2001/422/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 maggio 2001, relativa all'inventario del potenziale viticolo presentato dall'Austria a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 1442] .....**

40

2001/423/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 maggio 2001, relativa alle modalità di pubblicazione o diffusione dei dati statistici raccolti in virtù della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1456] .....**

41

2001/424/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, che autorizza l'immissione sul mercato di preparati a base di frutta pastorizzati prodotti mediante pastorizzazione ad alta pressione in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 1462] .....**

42

2001/425/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa all'inventario del potenziale viticolo presentato dalla Spagna a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 1466] .....**

44

2001/426/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 giugno 2001, che modifica per l'ottava volta la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1598] .....**

45

### Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU L 350 del 20.12.1997) .....**

52

- ★ **Rettifica della direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 106 del 3.5.2000) .....**

52

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1105/2001 DEL CONSIGLIO  
del 30 maggio 2001  
che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto  
comunitario alle isole Canarie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1911/91 <sup>(4)</sup> ha istituito un periodo transitorio durante il quale le autorità spagnole sono state autorizzate a sottoporre ad un'imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM) l'insieme dei prodotti introdotti e dei prodotti ottenuti nelle isole Canarie.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento ha istituito un periodo transitorio per la progressiva introduzione della tariffa doganale comunitaria (TDC) nelle isole Canarie.
- (3) Entrambi tali periodi transitori sono scaduti il 31 dicembre 2000.
- (4) Nell'ottobre e nel novembre 2000 le autorità spagnole hanno chiesto la proroga di detti periodi transitori e delle misure introdotti dal regolamento (CEE) n. 1911/91.
- (5) Nel luglio e nell'ottobre 2000 le autorità spagnole hanno notificato una nuova imposta da applicare alle isole

Canarie destinata a compensare gli svantaggi di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

- (6) In base alla documentazione allegata alle richieste, sebbene la situazione economica nelle isole Canarie sia migliorata durante il periodo transitorio, la piena integrazione della regione determinerebbe un declino delle attività industriali e commerciali, con ripercussioni negative sull'occupazione nei vari settori interessati.
- (7) Tuttavia, nel breve lasso di tempo disponibile non è stato possibile determinare pienamente l'impatto sulla situazione economica e sociale delle isole Canarie causato dall'abrogazione o dalla modifica delle misure attuali.
- (8) È quindi opportuno, per garantire agli operatori economici interessati una certa continuità del quadro giuridico che regola le loro attività, prorogare il suddetto periodo transitorio di un anno.
- (9) Al termine della summenzionata valutazione la Commissione presenterà, se necessario, una nuova proposta tenendo conto degli obiettivi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 5, paragrafi 1 e 6, e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1911/91 la data «31 dicembre 2000» è sostituita dalla data «31 dicembre 2001».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

<sup>(1)</sup> Proposta del 9 febbraio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 3 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere espresso il 1° marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 171 del 29.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2674/99 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 3).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. LEJON

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1106/2001 DEL CONSIGLIO  
del 30 maggio 2001**

**che proroga il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3621/92, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di determinati prodotti della pesca nelle Isole Canarie e del regolamento (CE) n. 527/96, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune nonché introduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle Isole Canarie**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3621/92 <sup>(2)</sup> e il regolamento (CE) n. 527/96 <sup>(3)</sup> sono giunti a termine il 31 dicembre 2000.
- (2) Il periodo transitorio per l'introduzione della tariffa doganale comune nelle Isole Canarie, fissato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie <sup>(4)</sup>, è anch'esso giunto a termine il 31 dicembre 2000.
- (3) Nell'ottobre e nel novembre 2000, le autorità spagnole hanno chiesto di mantenere le misure riguardanti la tariffa doganale comune per le Isole Canarie oltre il 2000, giustificando la loro richiesta mediante documentazione appropriata.
- (4) Tenuto conto di questa richiesta, è stato deciso di prorogare il periodo transitorio stabilito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1911/91 fino al 31 dicembre 2001.
- (5) Il tempo per valutare la documentazione, al fine di determinare definitivamente se il mantenimento delle misure per il periodo richiesto è tuttora giustificato, è stato insufficiente. La continuità del suddetto regime si

rende pertanto necessaria, considerato che una soppressione immediata delle misure avrebbe un effetto negativo nella produzione locale. Il periodo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3621/92 e (CE) n. 527/96 deve essere, dunque, prorogato fino al 31 dicembre 2001.

- (6) Al termine della summenzionata valutazione, la Commissione presenterà, se necessario, una nuova proposta tenendo conto degli obiettivi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3621/92, la data «31 dicembre 2000» è sostituita dalla data «31 dicembre 2001».
2. All'articolo 1, paragrafo 2, e agli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 527/96, la data «31 dicembre 2000» è sostituita dalla data «31 dicembre 2001».
3. Agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 527/96, la data «1° gennaio 2001» è sostituita dalla data «1° gennaio 2002».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. LEJON

<sup>(1)</sup> GU C 380 del 30.12.2000, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU L 368 del 17.12.1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 78 del 28.3.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2001 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	70,7
	999	70,7
0707 00 05	052	95,6
	628	106,1
	999	100,8
0709 90 70	052	78,8
	999	78,8
0805 30 10	388	66,7
	528	64,7
	999	65,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	87,1
	400	79,2
	508	60,3
	512	84,4
	524	75,0
	528	75,6
	720	147,1
	804	96,6
	999	88,2
	0809 10 00	052
999		245,4
0809 20 95	052	397,0
	064	120,2
	068	264,1
	400	300,4
	999	270,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1108/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 2001****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarantaduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,847 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.<sup>(3)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1109/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 2001****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(4)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 6 giugno 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	10,16	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	13,35	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 giugno 2001**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1042/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1061/2001 <sup>(4)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1042/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1042/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 29.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 6 giugno 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	34,31 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	33,88 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	34,31 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	33,88 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3730
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	37,30
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	36,83
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	36,83
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3730

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1111/2001 DELLA COMMISSIONE****del 5 giugno 2001****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	46,42 275,97 425,75	638,69 304,47 1 872,40	90,78 36,56 27,75	346,09 89 873,13	15 816,12 102,29	7 722,91 9 305,49
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	49,27 292,97 451,96	678,02 323,21 1 987,70	96,37 38,81 29,46	367,41 95 407,38	16 790,05 108,59	8 198,47 9 878,51
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	150,85 896,89 1 383,63	2 075,68 989,48 6 085,10	295,03 118,80 90,18	1 124,77 292 078,20	51 400,71 332,42	25 098,63 30 241,87
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	52,40 311,56 480,64	721,04 343,72 2 113,81	102,49 41,27 31,32	390,72 101 460,55	17 855,30 115,47	8 718,63 10 505,26
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 507,06	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 33,05	412,19 107 037,01	18 836,66 121,82	9 197,82 11 082,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	70,43 418,73 645,98	969,07 461,96 2 840,95	137,74 55,46 42,10	525,12 136 362,40	23 997,42 155,20	11 717,78 14 119,00
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 681,43	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 44,41	553,94 143 845,50	25 314,32 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	60,11 357,37 551,32	827,07 394,27 2 424,65	117,56 47,34 35,93	448,17 116 380,28	20 480,92 132,45	10 000,70 12 050,05
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	90,36 537,26 828,83	1 243,38 592,72 3 645,11	176,73 71,16 54,02	673,76 174 961,36	30 790,17 199,13	15 034,64 18 115,55
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	57,01 338,96 522,92	784,46 373,95 2 299,74	111,50 44,90 34,08	425,08 110 384,82	19 425,82 125,63	9 485,50 11 429,28
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	138,63 824,26 1 271,58	1 907,59 909,35 5 592,32	271,14 109,18 82,87	1 033,68 268 425,11	47 238,17 305,50	23 066,09 27 792,82
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	429,58 2 554,16 3 940,32	5 911,15 2 817,86 17 329,20	840,18 338,32 256,80	3 203,12 831 782,29	146 379,28 946,67	71 476,05 86 123,00

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ) ex 0708 20 00	a) b) c)	205,12 1 219,58 1 881,44	2 822,49 1 345,49 8 274,44	401,18 161,54 122,62	1 529,44 397 163,83	69 893,96 452,02	34 128,76 41 122,47
1.170.2	Fagioli ( <i>Phaseolus spp.</i> , <i>vulgaris var. Compressus Savi</i> ) ex 0708 20 00	a) b) c)	141,60 841,90 1 298,80	1 948,42 928,82 5 712,02	276,94 111,52 84,65	1 055,81 274 170,41	48 249,25 312,04	23 559,79 28 387,69
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 446,87	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 94,30	1 176,17 305 427,23	53 749,91 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	345,45 2 053,94 3 168,63	4 753,48 2 265,99 13 935,37	675,64 272,06 206,51	2 575,80 668 881,95	117 711,64 761,27	57 477,83 69 256,25
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	317,28 1 886,45 2 910,24	4 365,85 2 081,21 12 798,99	620,54 249,88 189,67	2 365,76 614 337,23	108 112,72 699,19	52 790,73 63 608,67
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	88,38 525,47 810,64	1 216,10 579,72 3 565,15	172,85 69,60 52,83	658,98 171 123,09	30 114,70 194,76	14 704,81 17 718,14
1.220	Sedani da coste [ <i>Apium graveolens L.</i> , <i>var. dulce (Mill.) Pers.</i> ] ex 0709 40 00	a) b) c)	87,87 522,45 805,99	1 209,12 576,39 3 544,67	171,86 69,20 52,53	655,19 170 140,04	29 941,70 193,64	14 620,34 17 616,35
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 383,13 8 223,70 12 686,73	19 032,23 9 072,71 55 795,18	2 705,16 1 089,30 826,83	10 313,14 2 678 105,96	471 300,29 3 048,01	230 132,85 277 291,93
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	215,33 1 280,28 1 975,10	2 962,98 1 412,46 8 686,31	421,15 169,58 128,72	1 605,57 416 933,34	73 373,05 474,52	35 827,58 43 169,41
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	83,07 493,92 761,98	1 143,10 544,92 3 351,12	162,47 65,42 49,66	619,42 160 849,82	28 306,78 183,07	13 822,02 16 654,44
2.10	Castagne e marroni ( <i>Castanea spp.</i> ), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 618,76	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 105,50	1 315,91 341 712,93	60 135,56 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	70,44 418,81 646,10	969,25 462,05 2 841,48	137,77 55,47 42,11	525,22 136 387,95	24 001,92 155,23	11 719,98 14 121,65

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	a) b) c)	130,32 774,86 1 195,38	1 793,27 854,86 5 257,19	254,89 102,64 77,91	971,74 252 339,16	44 407,32 287,19	21 683,81 26 127,28
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	113,63 675,62 1 042,28	1 563,60 745,37 4 583,87	222,24 89,49 67,93	847,28 220 020,49	38 719,80 250,41	18 906,62 22 780,99
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	57,00 338,91 522,83	784,34 373,90 2 299,37	111,48 44,89 34,07	425,01 110 367,39	19 422,75 125,61	9 484,00 11 427,47
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	58,82 349,75 539,55	809,42 385,85 2 372,91	115,05 46,33 35,16	438,61 113 897,21	20 043,94 129,63	9 787,32 11 792,95
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	57,00 338,91 522,83	784,34 373,90 2 299,37	111,48 44,89 34,07	425,01 110 367,39	19 422,75 125,61	9 484,00 11 427,47
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	a) b) c)	110,64 657,86 1 014,89	1 522,50 725,78 4 463,39	216,40 87,14 66,14	825,01 214 237,82	37 702,15 243,83	18 409,71 22 182,25
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	a) b) c)	84,89 504,72 778,64	1 168,09 556,83 3 424,38	166,03 66,85 50,75	632,96 164 366,28	28 925,62 187,07	14 124,19 17 018,54
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	a) b) c)	64,39 382,85 590,62	886,03 422,37 2 597,49	125,94 50,71 38,49	480,12 124 676,43	21 940,89 141,90	10 713,59 12 909,04
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	38,53 229,06 353,38	530,13 252,71 1 554,13	75,35 30,34 23,03	287,26 74 596,54	13 127,70 84,90	6 410,17 7 723,75
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 90 00 ex 0805 30 90	a) b) c)	157,18 934,57 1 441,77	2 162,90 1 031,06 6 340,79	307,43 123,79 93,96	1 172,03 304 350,66	53 560,45 346,39	26 153,22 31 512,56
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	a) b) c)	127,03 755,30 1 165,20	1 748,00 833,28 5 124,46	248,45 100,05 75,94	947,20 245 968,25	43 286,15 279,94	21 136,35 25 467,63
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	a) b) c)	66,62 396,11 611,07	916,72 437,00 2 687,46	130,30 52,47 39,83	496,75 128 994,89	22 700,87 146,81	11 084,69 13 356,17
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	a) b) c)	212,45 1 263,15 1 948,67	2 923,33 1 393,56 8 570,08	415,51 167,32 127,00	1 584,09 411 354,17	72 391,21 468,17	35 348,16 42 591,74

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	40,90 243,18 375,16	562,80 268,29 1 649,90	79,99 32,21 24,45	304,97 79 193,44	13 936,67 90,13	6 805,19 8 199,71
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	90,20 536,29 827,33	1 241,14 591,65 3 638,54	176,41 71,04 53,92	672,54 174 645,75	30 734,63 198,77	15 007,52 18 082,87
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	80,15 476,55 735,18	1 102,89 525,75 3 233,24	156,76 63,12 47,91	597,63 155 192,04	27 311,11 176,63	13 335,84 16 068,63
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ), Pere — Ya ( <i>Pyrus bretschneideri</i> ) ex 0808 20 50	a) b) c)	81,06 481,99 743,57	1 115,48 531,75 3 270,15	158,55 63,84 48,46	604,45 156 963,73	27 622,90 178,64	13 488,08 16 252,07
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	66,19 393,54 607,12	910,78 434,17 2 670,05	129,45 52,13 39,57	493,53 128 159,58	22 553,87 145,86	11 012,91 13 269,68
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	195,64 1 163,22 1 794,51	2 692,07 1 283,31 7 892,10	382,64 154,08 116,95	1 458,77 378 811,86	66 664,33 431,13	32 551,76 39 222,30
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	190,36 1 131,83 1 746,08	2 619,41 1 248,68 7 679,10	372,31 149,92 113,80	1 419,40 368 588,36	64 865,17 419,50	31 673,24 38 163,75
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	110,82 658,90 1 016,49	1 524,90 726,92 4 470,42	216,74 87,28 66,25	826,31 214 575,31	37 761,54 244,21	18 438,71 22 217,19
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	178,42 1 060,84 1 636,56	2 455,12 1 170,36 7 197,46	348,96 140,52 106,66	1 330,37 345 470,07	60 796,75 393,19	29 686,66 35 770,08
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 632,79 9 708,13 14 976,77	22 467,68 10 710,40 65 866,59	3 193,46 1 285,93 976,08	12 174,74 3 161 522,29	556 373,19 3 598,20	271 673,40 327 345,00
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	2 145,22 12 754,90 19 677,03	29 518,87 14 071,72 86 537,96	4 195,69 1 689,50 1 282,41	15 995,62 4 153 725,13	730 983,71 4 727,44	356 934,57 430 078,00
2.220	Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	141,97 844,12 1 302,22	1 953,55 931,26 5 727,06	277,67 111,81 84,87	1 058,59 274 892,64	48 376,35 312,86	23 621,85 28 462,47

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	199,46	2 744,63	390,11	1 487,25	67 966,00	33 187,35
		b)	1 185,94	1 308,37	157,09	386 208,41	439,55	39 988,14
		c)	1 829,55	8 046,20	119,24			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	533,09	7 335,45	1 042,63	3 974,92	181 649,74	88 698,38
		b)	3 169,60	3 496,83	419,84	1 032 202,30	1 174,77	106 874,55
		c)	4 889,75	21 504,72	318,68			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	608,61	8 374,67	1 190,34	4 538,05	207 384,20	101 264,35
		b)	3 618,64	3 992,23	479,32	1 178 435,22	1 341,20	122 015,55
		c)	5 582,48	24 551,31	363,83			

**REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 giugno 2001**  
**recante deroga alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio per quanto**  
**riguarda le statistiche dei servizi di assicurazione**  
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 11 e 12, punto x),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ha istituito un quadro comune per l'elaborazione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, il rendimento e la competitività del settore delle assicurazioni nella Comunità.
- (2) L'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 prevede la possibilità di concedere deroghe alle disposizioni degli allegati dello stesso regolamento durante periodi provvisori.
- (3) Gli Stati membri hanno chiesto la concessione di deroghe ad alcune disposizioni di cui all'allegato 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, per quanto riguarda le statistiche dei servizi di assicurazione relativa-

mente al periodo 2000-2002. È necessario concedere dette deroghe in quanto i sistemi di rilevazione dei dati degli Stati membri devono essere ulteriormente adattati.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli anni di riferimento dal 2000 al 2002 alle caratteristiche di cui all'elenco B del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, allegato 5, sezione 4, paragrafo 4, sono concesse le deroghe specificate nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1.

## ALLEGATO

## BELGIO

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Deroga parziale			Deroga parziale		
Proroga del termine	Nessuna			Nessuna		
Attività mancanti	66.04		4	66.04		4
Variabili mancanti	32 16 3	Ristorni e partecipazioni agli utili, importo netto	1, 2, 4, 5, 6	39 10 0	Numero di contratti in essere alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per le seguenti sottocategorie della CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 e 66.03.5	1, 2, 5, 6

## DANIMARCA

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Deroga parziale			Deroga parziale		
Proroga del termine	Nessuna			Nessuna		
Attività mancanti	Nessuna			Nessuna		
Variabili mancanti	32 13 2	Esborsi lordi per sinistri avvenuti nell'esercizio in corso	2, 4, 6	39 10 0  39 20 0  34 11 0	Numero di contratti in essere alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per le seguenti sottocategorie della CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 e 66.03.5  Numero di assicurati alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti di gruppo di assicurazione sulla vita e per la sottocategoria 66.03.1 della CPA  Ripartizione geografica — in generale — dei premi diretti lordi contabilizzati	1, 2, 5, 6  1, 2, 5, 6  1, 2, 5, 6

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
				34 12 0	Ripartizione geografica — in generale — dei premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati	1, 2, 4, 5, 6
				34 13 0	Ripartizione geografica — in generale — delle quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati	1, 2, 4, 5, 6

## GERMANIA

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Nessuna deroga			Deroga parziale		
Proroga del termine	Nessuna			Nessuna		
Attività mancanti	Nessuna			Nessuna		
Variabili mancanti	Nessuna			34 13 0	Ripartizione geografica — in generale — delle quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati	1, 2, 4

## GRECIA

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Deroga totale			Deroga totale		
Proroga del termine						
Attività mancanti	66.01, 66.03, 66.04		1, 2, 3, 4, 5, 6	66.01, 66.03, 66.04		1, 2, 3, 4, 5, 6
Variabili mancanti						

## SPAGNA

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Deroga parziale			Deroga parziale		
Proroga del termine	Nessuna			Nessuna		
Attività mancanti	Nessuna			Nessuna		
Variabili mancanti	36 11 2	Terreni e fabbricati (valore corrente)	1, 2, 3, 4	37 33 3	Riserva lorda per sinistri, in relazione con l'assicurazione diretta, per categorie della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22	2, 5
	36 12 3	Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (valore corrente)	1, 2, 3, 4	39 10 0	Numero di contratti in essere alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per le seguenti sottocategorie della CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 e 66.03.5	1, 2, 5, 6
	36 13 8	Altri investimenti finanziari (valore corrente)	1, 2, 3, 4	39 20 0	Numero di assicurati alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti di gruppo di assicurazione sulla vita e per la sottocategoria 66.03.1 della CPA	1, 2, 5, 6
	36 21 0	Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i quali sopportano il rischio dell'investimento-Terreni e fabbricati	1, 3			

## FRANCIA

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Nessuna deroga			Deroga parziale		
Proroga del termine	Nessuna			Nessuna		
Attività del termine	Nessuna			Nessuna		
Variabili mancanti	Nessuna			39 20 0	Numero di assicurati alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti di gruppo di assicurazione sulla vita e per la sottocategoria 66.03.1 della CPA	1, 2, 5, 6

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
				34 11 0	Ripartizione geografica — in generale — dei premi diretti lordi contabilizzati	1, 2, 5, 6
				34 12 0	Ripartizione geografica — in generale — dei premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati	1, 2, 4, 5, 6
				34 13 0	Ripartizione geografica — in generale — delle quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati	1, 2, 4, 5, 6

## IRLANDA

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Deroga totale			Deroga totale		
Proroga del termine						
Attività mancanti	66.01, 66.03, 66.04		1, 2, 3, 4, 5, 6	66.01, 66.03, 66.04		1, 2, 3, 4, 5, 6
Variabili mancanti						

## ITALIA

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazione delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Nessuna deroga			Deroga parziale		
Proroga del termine	Nessuna			Nessuna		
Attività del termine	Nessuna			Nessuna		
Variabili mancanti	Nessuna			39 10 0	Numero di contratti in essere alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per le seguenti sottocategorie della CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 e 66.03.5	1, 2, 5, 6

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazione delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
				39 20 0	Numero di assicurati alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti di gruppo di assicurazione sulla vita e per la sottocategoria 66.03.1 della CPA	1, 2, 5, 6
				34 13 0	Ripartizione geografica — in generale — delle quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati	1, 2, 4, 5, 6

## LUSSEMBURGO

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Deroga parziale			Deroga parziale		
Proroga del termine	Nessuna			Nessuna		
Attività mancanti	Nessuna			Nessuna		
Variabili mancanti	32 13 2	Esborsi lordi per sinistri avvenuti nell'esercizio in corso	2, 4, 6	39 10 0	Numero di contratti in essere alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per le seguenti sottocategorie della CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 e 66.03.5	1, 2, 5, 6
	36 21 0	Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i quali sopportano il rischio dell'investimento — Terreni e fabbricati	1, 3	39 20 0	Numero di assicurati alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti di gruppo di assicurazione sulla vita e per la sottocategoria 66.03.1 della CPA	1, 2, 5, 6
	36 22 0	Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i quali sopportano il rischio dell'investimento — Altri investimenti finanziari	1, 3	34 12 0	Ripartizione geografica — in generale — dei premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati	1, 2, 4, 5, 6

## PAESI BASSI

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Deroga parziale			Deroga parziale		
Proroga del termine						
Attività mancanti	66.04		4	66.04		4
Variabili mancanti	36 12 3	Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (valore corrente)	1, 2, 4	37 33 3	Riserva lorda per sinistri, in relazione con l'assicurazione diretta, per categorie della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22	2
	36 13 8	Altri investimenti finanziari (valore corrente)	1, 2, 4	39 10 0	Numero di contratti in essere alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per le seguenti sottocategorie della CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 e 66.03.5	1, 2
				39 20 0	Numero di assicurati alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti di gruppo di assicurazione sulla vita e per la sottocategoria 66.03.1 della CPA	1, 2
				34 11 0	Ripartizione geografica — in generale — dei premi diretti lordi contabilizzati	1, 2
				34 12 0	Ripartizione geografica — in generale — dei premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati	1, 2, 4
				34 13 0	Ripartizione geografica — in generale — delle quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati	1, 2, 4

## AUSTRIA

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Nessuna deroga			Deroga parziale		
Proroga del termine	Nessuna			Nessuna		
Attività mancanti	Nessuna			Nessuna		

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Variabili mancanti	Nessuna			39 10 0	Numero di contratti in essere alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per le seguenti sottocategorie della CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 e 66.03.5	1, 2, 5, 6
				39 20 0	Numero di assicurati alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti di gruppo di assicurazione sulla vita e per la sottocategoria 66.03.1 della CPA	1, 2, 5, 6

## PORTOGALLO

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Nessuna deroga			Nessuna deroga		
Proroga del termine	Nessuna			Nessuna		
Attività mancanti	Nessuna			Nessuna		
Variabili mancanti	Nessuna			Nessuna		

## FINLANDIA

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Nessuna deroga			Nessuna deroga		
Proroga del termine	Nessuna			Nessuna		
Attività mancanti	Nessuna			Nessuna		
Variabili mancanti	Nessuna			Nessuna		

## SVEZIA

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Deroga parziale			Deroga parziale		
Proroga del termine	Nessuna			Nessuna		
Attività mancanti	Nessuna			Nessuna		
Variabili mancanti	36 21 0	Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i quali sopportano il rischio dell'investimento — Terreni e fabbricati	1	39 10 0	Numero di contratti in essere alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per le seguenti sottocategorie della CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 e 66.03.5	2
	36 22 0	Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i quali sopportano il rischio dell'investimento — Altri investimenti finanziari	1	39 20 0	Numero di assicurati alla fine dell'esercizio, in relazione con l'assicurazione diretta, per tutti i contratti di gruppo di assicurazione sulla vita e per la sottocategoria 66.03.1 della CPA	2
				34 11 0	Ripartizione geografica — in generale — dei premi diretti lordi contabilizzati	1, 2
				34 12 0	Ripartizione geografica — in generale — dei premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati	1, 2, 4
				34 13 0	Ripartizione geografica — in generale — delle quote dei riassicuratori dei premi lordi contabilizzati	1, 2, 4

## REGNO UNITO

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
Eventuale deroga totale o parziale	Deroga parziale			Deroga totale		
Proroga del termine	Nessuna					
Attività mancanti	Nessuna			66.01, 66.03, 66.04		1, 2, 3, 4, 5, 6
Variabili mancanti	36 11 2	Terreni e fabbricati (valore corrente)	1, 2, 3, 4			
	36 21 0	Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i quali sopportano il rischio dell'investimento — Terreni e fabbricati	1, 3			

	Statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione	Articolazioni delle statistiche annuali delle imprese 2000-2002	Designazione	Tipologia di impresa o di attività di assicurazione
	36 22 0	Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i quali sopportano il rischio dell'investimento — Altri investimenti finanziari	1, 3			

**REGOLAMENTO (CE) N. 1113/2001 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1387/2000 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali.
- (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, tali misure sono destinate a soddisfare, negli arcipelaghi, il fabbisogno per il consumo umano e per la trasformazione dei prodotti ivi elencati all'allegato. Tale fabbisogno viene valutato ogni anno nel quadro di un bilancio previsionale che può essere riveduto in corso di esercizio in funzione dell'andamento del fabbisogno nelle isole. La stima del fabbisogno delle industrie di trasformazione o condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il

resto della Comunità può formare oggetto di un bilancio separato.

- (3) In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 il regolamento (CE) n. 1387/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha definito il bilancio previsionale dell'approvvigionamento cerealicolo delle isole Canarie per la campagna 2000/2001. Per soddisfare il fabbisogno di quest'ultima regione, è necessario modificare il bilancio previsionale suddetto. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1387/2000.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1387/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2001.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU L 156 del 30.6.2000, pag. 7.

## ALLEGATO

«ALLEGATO

**BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE ISOLE CANARIE IN PRODOTTI CEREALICOLI E GLUCOSIO  
PER LA CAMPAGNA 2000/2001**

(in t)

Codice NC	Prodotto	Quantità
1001 90 <sup>(1)</sup>	Frumento tenero	155 000
1001 10 <sup>(1)</sup>	Frumento duro	0
1003 <sup>(1)</sup>	Orzo	30 000
1004 <sup>(1)</sup>	Avena	4 000
1005 <sup>(1)</sup>	Granturco	180 000
1103 11 50	Semole di frumento duro	6 000
1103 13	Semole di granturco	4 000
1103 19	Semole di altri cereali	0
da 1103 21 a 1103 29	Pellets	0
1107	Malto	19 000
ex 1702 <sup>(2)</sup>	Glucosio	1 500

<sup>(1)</sup> Le quantità fissate possono essere superate limitatamente al 25 %, purché sia rispettata la quantità complessiva fissata per l'insieme dei prodotti.

<sup>(2)</sup> Diverso dai prodotti di cui ai codici 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1114/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 giugno 2001**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(2)</sup>	ACP ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )	Bangladesh ( <sup>4</sup> )	Basmati India e Pakistan ( <sup>5</sup> )	Egitto ( <sup>6</sup> )
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	204,95	67,39	98,14	0,00	153,71
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	204,95	67,39	98,14	0,00	153,71
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(<sup>1</sup>) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(<sup>5</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(<sup>6</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(<sup>7</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(<sup>8</sup>) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	204,95	416,00	264,00	416,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	342,88	261,84	242,17	266,58	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	206,73	231,14	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	35,44	35,44	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1115/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 giugno 2001**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(4)</sup>.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per

tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 6 giugno 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2001

**relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di uno scambio di lettere che documenta l'accordo raggiunto sull'adesione della Repubblica di Corea all'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada, la Norvegia e la Svizzera**

(2001/421/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La cooperazione internazionale nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione permetterà di potenziare le basi scientifiche e tecnologiche della Comunità in campo industriale e contribuirà a rendere più competitiva l'industria comunitaria.
- (2) Uno scambio di lettere è stato concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada, la Norvegia e la Svizzera <sup>(2)</sup> che documenta l'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF), quali riportati negli acclusi termini di riferimento SIF.
- (3) I termini di riferimento SIF, al capitolo IX, contengono le disposizioni che disciplinano l'ammissione di nuovi partecipanti.
- (4) La Repubblica di Corea ha presentato domanda per divenire membro del SIF, conformemente al capitolo IX dei termini di riferimento.
- (5) La Repubblica di Corea ha rispettato le disposizioni dei termini di riferimento SIF e i contributi della Repubblica di Corea nel quadro del SIF hanno permesso di tracciare

un bilancio positivo della sua partecipazione. Il Comitato direttivo internazionale SIF, in data 12 novembre 1999, ha espresso parere favorevole all'ammissione della Repubblica di Corea in seno al comitato stesso,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato in nome della Comunità lo scambio di lettere che documenta l'accordo raggiunto sull'adesione della Repubblica di Corea all'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale sulle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada, la Norvegia e la Svizzera.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

T. ÖSTROS

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 3 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 18.6.1997, pag. 2.

**SCAMBIO DI LETTERE**

**che documenta l'accordo raggiunto sull'adesione della Repubblica di Corea all'approccio comune sui principi della cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada, la Norvegia e la Svizzera**

*Lettera della Comunità*

Bruxelles, ...

Egregio Signore,

Con riferimento allo scambio di lettere concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada, la Norvegia e la Svizzera, entrato in vigore il 9 aprile 1997, sull'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF), ricordo che i termini di riferimento SIF contengono le disposizioni che disciplinano l'ammissione di nuovi partecipanti. Ai sensi del capitolo IX dei termini di riferimento SIF, la Repubblica di Corea ha presentato domanda per essere ammessa come nuovo partecipante. Il Comitato direttivo internazionale SIF, in data 12 novembre 1999, ha espresso parere favorevole all'ammissione della Repubblica di Corea in seno al comitato stesso.

La presente lettera ha l'obiettivo di documentare l'accordo raggiunto sull'adesione della Repubblica di Corea all'approccio comune ai principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF).

1. La Repubblica di Corea è ammessa come nuovo partecipante.
2. La Repubblica di Corea sarà rappresentata in seno al Comitato direttivo internazionale SIF.

Gradirei ricevere al più presto notifica dell'adesione a tale accordo.

*A nome della Comunità europea*

*Lettera della Corea*

Seul, ...

Egregio Signore,

Ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del ..., così formulata:

«Egregio Signore,

Con riferimento allo scambio di lettere concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, entrato in vigore il 9 aprile 1997, sull'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF), ricordo che i termini di riferimento SIF contengono le disposizioni che disciplinano l'ammissione di nuovi partecipanti. Ai sensi del capitolo IX dei termini di riferimento SIF, la Repubblica di Corea ha presentato domanda per essere ammessa come nuovo partecipante. Il Comitato direttivo internazionale SIF, in data 12 novembre 1999, ha espresso parere favorevole all'ammissione della Repubblica di Corea in seno al comitato stesso.

La presente lettera ha l'obiettivo di documentare l'accordo raggiunto sull'adesione della Repubblica di Corea all'approccio comune ai principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF).

1. La Repubblica di Corea è ammessa come nuovo partecipante.
2. La Repubblica di Corea sarà rappresentata in seno al Comitato direttivo internazionale SIF.

Gradirei ricevere al più presto notifica dell'adesione a tale accordo.»

Ho il piacere di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della suddetta lettera.

*Per il governo della Repubblica di Corea**Lettera degli Stati Uniti d'America*

Washington D.C., ...

Egregio Signore,

Ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del ..., così formulata:

«Egregio Signore,

Con riferimento allo scambio di lettere concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, entrato in vigore il 9 aprile 1997, sull'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF), ricordo che i termini di riferimento SIF contengono le disposizioni che disciplinano l'ammissione di nuovi partecipanti. Ai sensi del capitolo IX dei termini di riferimento SIF, la Repubblica di Corea ha presentato domanda per essere ammessa come nuovo partecipante. Il Comitato direttivo internazionale SIF, in data 12 novembre 1999, ha espresso parere favorevole all'ammissione della Repubblica di Corea in seno al comitato stesso.

La presente lettera ha l'obiettivo di documentare l'accordo raggiunto sull'adesione della Repubblica di Corea all'approccio comune ai principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF).

1. La Repubblica di Corea è ammessa come nuovo partecipante.
2. La Repubblica di Corea sarà rappresentata in seno al Comitato direttivo internazionale SIF.

Gradirei ricevere al più presto notifica dell'adesione a tale accordo.»

Ho il piacere di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della suddetta lettera.

*Per il governo degli Stati Uniti d'America*

*Lettera del Giappone*

Tokyo, ...

Egregio Signore,

Ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del ..., così formulata:

«Egregio Signore,

Con riferimento allo scambio di lettere concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, entrato in vigore il 9 aprile 1997, sull'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF), ricordo che i termini di riferimento SIF contengono le disposizioni che disciplinano l'ammissione di nuovi partecipanti. Ai sensi del capitolo IX dei termini di riferimento SIF, la Repubblica di Corea ha presentato domanda per essere ammessa come nuovo partecipante. Il Comitato direttivo internazionale SIF, in data 12 novembre 1999, ha espresso parere favorevole all'ammissione della Repubblica di Corea in seno al comitato stesso.

La presente lettera ha l'obiettivo di documentare l'accordo raggiunto sull'adesione della Repubblica di Corea all'approccio comune ai principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF).

1. La Repubblica di Corea è ammessa come nuovo partecipante.
2. La Repubblica di Corea sarà rappresentata in seno al Comitato direttivo internazionale SIF.

Gradirei ricevere al più presto notifica dell'adesione a tale accordo.»

Ho il piacere di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della suddetta lettera.

*Per il governo del Giappone**Lettera dell'Australia*

Canberra, ...

Egregio Signore,

Ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del ..., così formulata:

«Egregio Signore,

Con riferimento allo scambio di lettere concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, entrato in vigore il 9 aprile 1997, sull'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF), ricordo che i termini di riferimento SIF contengono le disposizioni che disciplinano l'ammissione di nuovi partecipanti. Ai sensi del capitolo IX dei termini di riferimento SIF, la Repubblica di Corea ha presentato domanda per essere ammessa come nuovo partecipante. Il Comitato direttivo internazionale SIF, in data 12 novembre 1999, ha espresso parere favorevole all'ammissione della Repubblica di Corea in seno al comitato stesso.

La presente lettera ha l'obiettivo di documentare l'accordo raggiunto sull'adesione della Repubblica di Corea all'approccio comune ai principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF).

1. La Repubblica di Corea è ammessa come nuovo partecipante.
2. La Repubblica di Corea sarà rappresentata in seno al Comitato direttivo internazionale SIF.

Gradirei ricevere al più presto notifica dell'adesione a tale accordo.»

Ho il piacere di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della suddetta lettera.

*Per il governo dell'Australia*

*Lettera del Canada*

Ottawa, ...

Egregio Signore,

Ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del ..., così formulata:

«Egregio Signore,

Con riferimento allo scambio di lettere concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, entrato in vigore il 9 aprile 1997, sull'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF), ricordo che i termini di riferimento SIF contengono le disposizioni che disciplinano l'ammissione di nuovi partecipanti. Ai sensi del capitolo IX dei termini di riferimento SIF, la Repubblica di Corea ha presentato domanda per essere ammessa come nuovo partecipante. Il Comitato direttivo internazionale SIF, in data 12 novembre 1999, ha espresso parere favorevole all'ammissione della Repubblica di Corea in seno al comitato stesso.

La presente lettera ha l'obiettivo di documentare l'accordo raggiunto sull'adesione della Repubblica di Corea all'approccio comune ai principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF).

1. La Repubblica di Corea è ammessa come nuovo partecipante.
2. La Repubblica di Corea sarà rappresentata in seno al Comitato direttivo internazionale SIF.

Gradirei ricevere al più presto notifica dell'adesione a tale accordo.»

Ho il piacere di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della suddetta lettera.

*Per il governo del Canada**Lettera della Svizzera*

Bern, ...

Egregio Signore,

Ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del ..., così formulata:

«Egregio Signore,

Con riferimento allo scambio di lettere concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, entrato in vigore il 9 aprile 1997, sull'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF), ricordo che i termini di riferimento SIF contengono le disposizioni che disciplinano l'ammissione di nuovi partecipanti. Ai sensi del capitolo IX dei termini di riferimento SIF, la Repubblica di Corea ha presentato domanda per essere ammessa come nuovo partecipante. Il Comitato direttivo internazionale SIF, in data 12 novembre 1999, ha espresso parere favorevole all'ammissione della Repubblica di Corea in seno al comitato stesso.

La presente lettera ha l'obiettivo di documentare l'accordo raggiunto sull'adesione della Repubblica di Corea all'approccio comune ai principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF).

1. La Repubblica di Corea è ammessa come nuovo partecipante.
2. La Repubblica di Corea sarà rappresentata in seno al Comitato direttivo internazionale SIF.

Gradirei ricevere al più presto notifica dell'adesione a tale accordo.»

Ho il piacere di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della suddetta lettera.

*Per il governo della Confederazione elvetica*

*Lettera della Norvegia*

Oslo, ...

Egregio Signore,

Ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del ..., così formulata:

«Egregio Signore,

Con riferimento allo scambio di lettere concluso tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, il Giappone, l'Australia, il Canada e i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, entrato in vigore il 9 aprile 1997, sull'approccio comune sui principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF), ricordo che i termini di riferimento SIF contengono le disposizioni che disciplinano l'ammissione di nuovi partecipanti. Ai sensi del capitolo IX dei termini di riferimento SIF, la Repubblica di Corea ha presentato domanda per essere ammessa come nuovo partecipante. Il Comitato direttivo internazionale SIF, in data 12 novembre 1999, ha espresso parere favorevole all'ammissione della Repubblica di Corea in seno al comitato stesso.

La presente lettera ha l'obiettivo di documentare l'accordo raggiunto sull'adesione della Repubblica di Corea all'approccio comune ai principi di cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (SIF).

1. La Repubblica di Corea è ammessa come nuovo partecipante.
2. La Repubblica di Corea sarà rappresentata in seno al Comitato direttivo internazionale SIF.

Gradirei ricevere al più presto notifica dell'adesione a tale accordo.»

Ho il piacere di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della suddetta lettera.

*Per il governo della Norvegia*

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2001

relativa all'inventario del potenziale viticolo presentato dall'Austria a norma del regolamento (CE)  
n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 1442]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2001/422/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 occorre compilare un inventario del potenziale viticolo. Tale inventario deve essere presentato prima di poter accedere alle misure destinate a regolarizzare le superfici oggetto di impianti illegali o di poter beneficiare dell'aumento dei diritti di impianto o del sostegno a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in ordine al potenziale produttivo<sup>(3)</sup>, precisa, all'articolo 19, le informazioni che devono essere contenute nell'inventario.
- (3) Con lettere del 13 novembre 2000 e del 14 febbraio 2001, l'Austria ha comunicato alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999. L'esame delle stesse permette di constatare che l'Austria ha pertanto compilato l'inventario.

- (4) La presente decisione non implica che la Commissione riconosca l'esattezza dei dati contenuti nell'inventario o la compatibilità della legislazione ivi riferita con il diritto comunitario e lascia impregiudicate eventuali decisioni della Commissione in materia.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

La Commissione constata che l'Austria ha compilato l'inventario di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

### Articolo 2

La Repubblica dell'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 22 maggio 2001****relativa alle modalità di pubblicazione o diffusione dei dati statistici raccolti in virtù della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare***[notificata con il numero C(2001) 1456]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/423/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare <sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione 2000/363/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 9 della direttiva 95/64/CE, la Commissione diffonde dati statistici appropriati con frequenza simile a quella delle trasmissioni dei risultati.
- (2) La diffusione dei dati deve tenere conto delle disposizioni relativi al segreto statistico stabilite dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1588/90 del Consiglio <sup>(3)</sup> e dal regolamento (CE) n. 322/97 <sup>(4)</sup>.
- (3) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE Euratom del Consiglio <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Obiettivo**

L'obiettivo della presente decisione è di stabilire le modalità di pubblicazione o diffusione da parte della Commissione dei dati raccolti ai sensi della direttiva 95/64/CE nel quadro della politica generale di diffusione delle informazioni nel campo statistico.

*Articolo 2***Periodicità**

La periodicità della pubblicazione o diffusione è comparabile a quella della trasmissione dei risultati. I dati trimestrali sono diffusi o pubblicati entro cinque mesi dalla data di ricevimento

dagli Stati membri. I dati annuali sono diffusi o pubblicati entro otto mesi dalla data di ricevimento dagli Stati membri.

*Articolo 3***Segreto statistico**

La diffusione o pubblicazione di dati statistici raccolti ai sensi della direttiva 95/64/CE è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1588/90 e del regolamento (CE) n. 322/97.

*Articolo 4***Livello di dettaglio dei dati diffusi**

Finché la Commissione non adotta un'altra decisione conforme alla procedura stabilita dall'articolo 13 della direttiva 95/64/CE, il massimo livello di dettaglio con cui possono essere pubblicati i dati corrisponde al porto di partenza e destinazione delle zone costiere marittime. La Commissione ha tuttavia la facoltà di pubblicare i dati ad un livello più aggregato se la qualità e/o la completezza delle informazioni non sono appropriati a quel livello di dettaglio.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Pedro SOLBES MIRA

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25.<sup>(2)</sup> GU L 132 del 5.6.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2001

**che autorizza l'immissione sul mercato di preparati a base di frutta pastorizzati prodotti mediante pastorizzazione ad alta pressione in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2001) 1462]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2001/424/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

vista la richiesta del Gruppo Danone alle competenti autorità francesi del 3 dicembre 1998 di immissione sul mercato come nuovo ingrediente alimentare di preparati a base di frutta pastorizzati prodotti mediante pastorizzazione ad alta pressione,

vista la relazione iniziale di valutazione redatta dalle competenti autorità francesi, che la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri il 16 maggio 2000,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sua relazione valutativa iniziale, l'organismo francese competente in materia di valutazione degli alimenti è giunto alla conclusione che il trattamento ad alta pressione (8 Kbar per 6 min a 20 °C) può essere utilizzato in modo sicuro invece dello specificato processo di pastorizzazione termica di uso generale (85 °C per 10 min).
- (2) Entro il periodo di 60 giorni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, sono state tuttavia presentate obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in conformità di detta disposizione. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, occorre pertanto adottare una decisione conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 13 del regolamento.
- (3) In occasione di una riunione del 9 ottobre 2000, esperti del gruppo Danone sono stati invitati a fornire le necessarie informazioni in risposta alle osservazioni ed alle obiezioni sollevate dagli Stati membri. È stata in particolare fornita una spiegazione tecnica in base alla quale il trattamento ad alta pressione comporta lo stesso livello di sicurezza del processo di pastorizzazione termica di uso generale per quanto riguarda i rischi batteriologici e il potenziale allergenico.

- (4) Si ritiene pertanto che l'utilizzazione della pastorizzazione ad alta pressione nella produzione di preparati a base di frutta non comporti conseguenze per la sanità pubblica, per cui è possibile adottare una decisione senza consultare il comitato scientifico dell'alimentazione.
- (5) Su tale base è stabilito che il prodotto ottempera ai criteri definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I preparati a base di frutta pastorizzati mediante trattamento ad alta pressione, specificati negli allegati, possono essere immessi sul mercato della Comunità come nuovo prodotto alimentare.

*Articolo 2*

Fatti salvi gli altri requisiti della legislazione comunitaria riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari, la dicitura «pastorizzato mediante trattamento ad alta pressione» figura accanto ai preparati a base di frutta in questione e in ogni prodotto in cui questi ultimi vengono utilizzati.

*Articolo 3*

Il gruppo Danone, 7, rue de Téhéran, F-75391 Paris Cedex 08 è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

## ALLEGATO

**Specificazione dei preparati a base di frutta pastorizzati mediante trattamento ad alta pressione**

Parametro	Obiettivo	Osservazioni
Tipi di frutta	Mela, albicocca, banana, mora di rovo, mirtillo, ciliegia, noce di cocco, fico, uva, pompelmo, mandarino, mango, melone, pesca, pera, ananasso, prugna, lampone, rabarbaro, fragola	Frutta utilizzata nel processo convenzionale
Magazzinaggio della frutta prima del trattamento ad alta pressione	Almeno 15 giorni a - 20 °C	Frutta raccolta e magazzinata conformemente a buone pratiche agricole/pratiche agricole tradizionali
Frutta aggiunta	40-60 % del frutto scongelato	Frutta omogeneizzata e aggiunta ad altri ingredienti
pH	3,2-4,2	
° Brix	7-42	Assicurato da aggiunta di zuccheri
a <sub>w</sub>	< 0,95	Assicurato da aggiunta di zuccheri
Magazzinaggio finale	Un massimo di 60 giorni ad un massimo di + 5 °C	Equivalente a regime di magazzinaggio per frutta trattata nel processo convenzionale

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 23 maggio 2001****relativa all'inventario del potenziale viticolo presentato dalla Spagna a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio***[notificata con il numero C(2001) 1466]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)**

(2001/425/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 occorre compilare un inventario del potenziale viticolo. Tale inventario deve essere presentato prima di poter accedere alle misure destinate a regolarizzare le superfici oggetto di impianti illegali o di poter beneficiare dell'aumento dei diritti di impianto o del sostegno a favore della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo <sup>(3)</sup> precisa, all'articolo 19, le informazioni che devono essere contenute nell'inventario.
- (3) Con lettere del 20 settembre 2000 e del 28 febbraio 2001 la Spagna ha comunicato alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE)

n. 1493/1999. L'esame delle stesse permette di constatare che la Spagna ha pertanto compilato l'inventario.

- (4) La presente decisione non implica che la Commissione riconosca l'esattezza dei dati contenuti nell'inventario o la compatibilità della legislazione ivi riferita con il diritto comunitario e lascia impregiudicate eventuali decisioni della Commissione in materia.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione constata che la Spagna ha compilato l'inventario di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

*Articolo 2*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2001

**che modifica per l'ottava volta la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi**

[notificata con il numero C(2001) 1598]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/426/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nei Paesi Bassi, la Commissione ha adottato la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/408/CE <sup>(5)</sup>.
- (2) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti dei Paesi Bassi rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti del territorio di questo paese e di altri Stati membri in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati. Tuttavia, l'ultimo caso è stato segnalato il 21 aprile 2001.
- (3) La direttiva 85/511/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, ha introdotto misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
- (4) Conformemente alla decisione 2001/246/CE della Commissione <sup>(7)</sup>, che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica in applicazione dell'arti-

colo 13 della direttiva 85/511/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2001/279/CE <sup>(8)</sup>, le restrizioni relative alla zona di vaccinazione continuano ad essere applicabili. Tuttavia, tutti gli animali vaccinati sono stati macellati entro il 25 maggio 2001.

- (5) Vista l'evoluzione dell'epizootia, risulta pertanto opportuno rettificare ulteriormente la regionalizzazione, sopprimere l'allegato II, disporre che gli animali provenienti da zone diverse da quelle elencate nell'allegato I siano macellati in macelli situati nelle zone elencate nell'allegato I in condizioni controllate, adottare disposizioni per il trasporto del latte, a fini di trattamento, dalle zone elencate nell'allegato I a stabilimenti situati al di fuori di tali zone, nonché agevolare ulteriormente i movimenti di animali sensibili dalle zone diverse da quelle elencate nell'allegato I.

- (6) In occasione della riunione del comitato veterinario permanente tenutasi il 5-6 giugno 2001, i Paesi Bassi hanno ribadito quanto segue in merito alla proposta di modifica della decisione 2001/223/CE:

- verranno effettuati continui controlli sul traffico in transito dalle zone elencate nell'allegato I verso il resto del paese, per evitare movimenti di animali vivi delle specie sensibili,
- le carni destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione saranno tenute completamente separate dalle carni provviste del bollo sanitario a norma della decisione 2001/305/CE e dovranno provenire da stabilimenti in cui non vi siano carni recanti il bollo sanitario di cui alla decisione 2001/305/CE.

- (7) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 12 giugno 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU L 144 del 30.5.2001, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 88 del 28.3.2001, pag. 21.

<sup>(8)</sup> GU L 96 del 6.4.2001, pag. 19.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2001/223/CE della Commissione è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«b) alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle zone elencate nell'allegato I e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, punti 1 e 2, in un macello designato dalle autorità competenti e situato in una zona elencata nell'allegato I per esservi immediatamente macellati, alle condizioni seguenti:»

2) All'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tale divieto non si applica al trasporto di latte da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato I direttamente verso stabilimenti designati situati nelle parti del territorio non elencate nell'allegato I, al fine di esservi sottoposto a trattamento conformemente al paragrafo 2, a condizione che:

a) il trasporto di latte crudo da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato I verso gli stabilimenti situati nelle zone non elencate nell'allegato I venga effettuato in veicoli che, prima di uscire dalle zone di cui all'allegato I, siano stati puliti e disinfettati e non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle zone elencate nell'allegato I che detengono animali di specie sensibili all'fta epizootica;

b) vengano prese misure efficaci per evitare la dispersione di aerosol dal serbatoio del latte durante il trasporto e al momento del travaso del latte dall'autocisterna ai serbatoi dello stabilimento;

c) i mezzi di trasporto utilizzati siano puliti e disinfettati prima e dopo ognuna di tali operazioni;

d) la totalità del latte trasformato nella stessa catena di produzione sia sottoposto al trattamento di cui al paragrafo 2, a meno che la situazione sanitaria della catena venga ristabilita, sotto la responsabilità delle autorità competenti, in seguito ad un'efficace pulizia e disinfezione;

e) il rispetto delle condizioni di cui sopra sia controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni.»

3) All'articolo 5, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) elaborati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 2 o paragrafo 3;»

4) L'articolo 12 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12 bis

1. I Paesi Bassi provvedono affinché sia vietata la spedizione verso altri Stati membri di animali vivi di specie sensibili all'fta epizootica provenienti dalle zone del proprio territorio non elencate nell'allegato I.

2. In deroga al disposto del paragrafo 1, le autorità competenti del luogo di spedizione possono autorizzare il trasporto di animali vivi delle specie bovina e suina da un'azienda situata al di fuori delle zone elencate nell'allegato I nella provincia di Overijssel, nella parte della provincia di Gelderland situata a nord del fiume Rijn-Waal-Merwede tra il confine con la Germania e il confine con la provincia Zuid-Holland e nella parte della provincia di Utrecht situata ad est dell'autostrada A 27, direttamente a un macello situato in un altro Stato membro ai fini della macellazione immediata, previa notifica alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito.

3. In deroga al disposto del paragrafo 1, le autorità competenti del luogo di spedizione possono autorizzare il trasporto verso altri Stati membri di animali della specie bovina e suina provenienti dalle zone dei Paesi Bassi situate nelle province di Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, nella parte della provincia di Gelderland situata a sud del fiume Rijn-Waal-Merwede tra il confine con la Germania e il confine con la provincia Zuid-Holland e nella parte della provincia di Utrecht situata ad ovest dell'autostrada A 27, previa notifica alle autorità veterinarie centrali del luogo di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito.»

5) All'articolo 14, la data è sostituita dal «25 giugno 2001».

6) L'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

7) L'allegato II è soppresso e i riferimenti a tale allegato nel testo della decisione sono privi di oggetto.

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**1. Descrizione della zona di sorveglianza intorno a Kootwijkerbroek:**

- 1) Vanaf De Garderenseweg (Speuld) de weg volgend in zuidwestelijke richting tot 't Hof.
- 2) 't Hof volgend in zuidoostelijke richting tot de Hofweg.
- 3) De Hofweg volgend in zuidoostelijke richting tot de Aardhuisweg.
- 4) De Aardhuisweg volgend in zuidelijke richting tot de N344.
- 5) De N344 volgend in oostelijke richting tot de Aardhuis.
- 6) De Aardhuis volgend in zuidelijke richting tot de Pomphulweg.
- 7) De Pomphulweg volgend in westelijke richting tot de Alverschotenseweg.
- 8) De Alverschotenseweg volgend in zuidelijke richting tot de Hoog Buurloseweg.
- 9) De Hoog Buurloseweg volgend in oostelijke richting tot de N304.
- 10) De N304 volgend in zuidwestelijke richting tot de Apeldoornseweg.
- 11) De Apeldoornseweg volgend in zuidelijke richting tot de Delenseweg.
- 12) De Delenseweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Leipzigerweg overgaand in de Hoenderloseweg tot de Koningsweg N311.
- 13) De Koningsweg N311 volgend in westelijke richting overgaand in de Otterloseweg overgaand in de Harderwijkerweg tot de Oud Reemsterlaan.
- 14) De Oud Reemsterlaan volgend in zuidwestelijke richting tot de N224.
- 15) De N224 volgend in noordwestelijke richting tot de Nieuwe Kazernelaan (Ede).
- 16) De Nieuwe Kazernelaan volgend in zuidelijke richting tot de Eikenlaan.
- 17) De Eikenlaan volgend in westelijke richting tot de Stationsweg.
- 18) De Stationsweg volgend in noordelijke richting tot de Beukenlaan.
- 19) De Beukenlaan volgend in westelijke richting tot de Schaapsweg.
- 20) De Schaapsweg volgend in westelijke richting tot de Kolkakkerweg.
- 21) De Kolkakkerweg volgend in westelijke richting tot de Proosdijerveldweg.
- 22) De Proosdijerveldweg volgend in noordelijke richting tot de Slotlaan.
- 23) De Slotlaan volgend in westelijke richting tot de Hogerhorst.
- 24) De Hogerhorst volgend in noordelijke richting tot het water.
- 25) Aan het eind van de Hogerhorst het water overstekend naar de N224.
- 26) De N224 volgend in westelijke richting tot de Oudendijk (Ederveen).
- 27) De Oudendijk volgend in noordelijke richting tot de Buurtweg.
- 28) De Buurtweg volgend in westelijke richting tot de Hoofdweg.
- 29) De Hoofdweg volgend in noordelijke richting tot de Schras.
- 30) De Schras volgend in westelijke richting tot de Munnikeweg.
- 31) De Munnikeweg volgend in noordelijke richting tot Veenweg.
- 32) De Veenweg volgend in noordwestelijke richting tot de N224 (Renswoude).
- 33) De N224 volgend in noordwestelijke richting tot de Ruwinkelseweg (Scherpenzeel).
- 34) De Ruwinkelseweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Heintjeskamperweg tot de Barneveldsestraat.
- 35) De Barneveldsestraat volgend in noordoostelijke richting tot de Veenschoterweg.
- 36) De Veenschoterweg volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot de Huigenbosch.
- 37) De Huigenbosch volgend in zuidwestelijke richting tot de Kolfshoten.
- 38) De Kolfshoten volgend in noordelijke richting overgaand in de Ringlaan tot de Schoonderbekerweg (De Glind).
- 39) De Schoonderbekerweg volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting in de Ruurd Visserstraat (Achterveld) tot de Jan van Arkelweg.
- 40) De Jan van Arkelweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Stoutenburgerweg tot de Vinselaarseweg.
- 41) De Vinselaarseweg volgend in westelijke richting tot de Vinkelaar.

- 42) De Vinkelaar volgend in noordelijke richting tot de A1 en het spoor overstekend naar de Korlaarseweg.
- 43) De Korlaarseweg volgend in noordelijke richting tot de Hoevelakenseweg.
- 44) De Hoevelakenseweg volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Klarwater tot de Platanenstraat.
- 45) De Platanenstraat volgend in oostelijke richting tot de Damweg (Zwartebroek).
- 46) De Damweg volgend in noordwestelijke richting tot de Blokhuissteeg.
- 47) De Blokhuissteeg volgend in noordoostelijke richting tot de Slichtenhorsterweg.
- 48) De Slichtenhorsterweg volgend in noordoostelijke richting tot de Barneveldseweg N301.
- 49) De Barneveldseweg N301 volgend in westelijke richting tot de Oude Barneveldseweg.
- 50) De Oude Barneveldseweg volgend in noordelijke richting tot de Beulenkamperweg.
- 51) De Beulenkamperweg volgend in oostelijke richting tot de Deuverdenseweg.
- 52) De Deuverdenseweg volgend in noordelijke richting tot de Donkeresteeg.
- 53) De Donkeresteeg volgend in noordoostelijke richting tot de Groot Hellerweg.
- 54) De Groot Hellerweg volgend in oost-noordoostelijke richting tot de Hellerweg.
- 55) De Hellerweg volgend in noordoostelijke richting tot de Hooiweg.
- 56) De hooiweg volgend in oostelijke richting tot de Roosendaalseweg.
- 57) De Roosendaalseweg volgend in noordelijke richting tot de Engweg.
- 58) De Engweg volgend in zuidoostelijke richting tot de N303.
- 59) De N303 volgend in noordelijke richting tot de Postweg.
- 60) De Postweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Drieseweg overgaand in de Sprielderweg tot de Garderenseweg.
- 61) De Garderenseweg volgend in zuidelijke richting tot de Buurtweg.
- 62) De Buurtweg volgend in noordwestelijke richting tot het Speulderveld.
- 63) Het Speulderveld volgend in zuidoostelijke richting tot het Hessenmeer.
- 64) Het Hessenmeer volgend in noordelijke richting tot de Koningsweg.
- 65) De Koningsweg volgend in oostelijke richting tot de N302.
- 66) De N302 volgend in zuidoostelijke richting tot De Beek.
- 67) De Beek volgend in oostelijke richting tot de Uddelermeerweg.
- 68) De Uddelermeerweg volgend in zuidelijke richting tot de Bleke Meer.
- 69) De Bleke Meer volgend in zuidoostelijke richting tot de Garderenseweg (Speuld).

## 2. Descrizione della zona di sorveglianza intorno a Oene:

- 1) De Zwartewaterweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Zwartsluizerweg (N331) tot de Hoogstraat (Hasselt).
- 2) De Hoogstraat (Hasselt) volgend in oostelijke richting tot de Doctor H.a.w. Van De Vechtlaan.
- 3) De Doctor H.a.w. Van De Vechtlaan volgend in oostelijke richting overgaand in de Verkavelingsweg tot de Boerderijweg.
- 4) De Boerderijweg volgend in oostelijke richting tot de Klinkerweg.
- 5) De Klinkerweg volgend in oostelijke richting tot de Steenwetering.
- 6) De Steenwetering volgend in zuidoostelijke richting tot de Blokweg.
- 7) De Blokweg volgend in oostelijke richting tot de Vriezendijk.
- 8) De Vriezendijk volgend in zuidoostelijke richting tot de Westeinde.
- 9) De Westeinde volgend in noordoostelijke richting tot de Noordeinde.
- 10) De Noordeinde volgend in zuidelijke richting tot De Hooislagen.
- 11) De Hooislagen volgend in oostelijke richting tot de Ankummerdijk.
- 12) De Ankummerdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Cubbinghsteeg, tot de Ruitenborghweg.
- 13) De Ruitenborghweg volgend in zuidoostelijke richting tot de Prins Bernhardstraat (in Dalfsen).
- 14) De Prins Bernhardstraat volgend in zuidelijke richting overgaand in de Bruinleeuwstraat, tot de Raadhuisstraat.
- 15) De Raadhuisstraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Burgemeester Van Bruggenplein tot de Poppenallee.
- 16) De Poppenallee volgend in zuidelijke richting tot de Rechterensdijk.

- 17) De Rechterensdijk volgend in oostelijke richting tot de Stationsweg.
- 18) De Stationsweg volgend in zuidelijke richting tot de Heinoeseweg.
- 19) De Heinoeseweg volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Bergerallee, tot de Oude Vechtsteeg.
- 20) De Oude Vechtsteeg volgend in oostelijke richting tot de Rietmansweg.
- 21) De Rietmansweg volgend in zuidelijke richting tot de Diezerstraat.
- 22) De Diezerstraat volgend in oostelijke richting tot de Heideweg.
- 23) De Heideweg volgend in zuidelijke richting tot de Dalmsholterweg.
- 24) De Dalmsholterweg volgend in zuidelijke richting tot het Overijsselskanaal.
- 25) Het Overijsselskanaal volgend in oostelijke richting tot de brug Deventerweg de N348.
- 26) De N348 volgend in zuidelijke richting overgaand in de Ommerweg (N348) tot de Veenweg.
- 27) De Veenweg volgend in zuidoostelijke richting tot de Oude Twentseweg.
- 28) De Oude Twentseweg volgend in oostelijke richting tot de Elskampweg.
- 29) De Elskampweg volgend in zuidelijke richting tot de Schanekampsweg.
- 30) De Schanekampsweg volgend in westelijke richting tot de Holteveensweg.
- 31) De Holteveensweg volgend in zuidelijke richting tot de Luttenbergerweg.
- 32) De Luttenbergerweg volgend in oostelijke richting tot de Hottenvoortsweg.
- 33) De Hottenvoortsweg volgend in zuidelijke richting tot de Holteveensweg.
- 34) De Holteveensweg volgend in oostelijke richting tot de Bloemenbosweg.
- 35) De Bloemenbosweg volgend in zuidelijke richting tot de Knikkenweg.
- 36) De Knikkenweg volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Bloemenkampsweg, tot de Hakkershoekeg.
- 37) De Hakkershoekeg volgend in westelijke richting tot de Keizersveldweg.
- 38) De Keizersveldweg volgend in zuidwestelijke richting tot de Nijverdalseweg (N35).
- 39) De Nijverdalseweg (N35) volgend in oostelijke richting tot de Kroepeweg.
- 40) De Kroepeweg volgend in zuidelijke richting tot de Raamsweg.
- 41) De Raamsweg volgend in westelijke richting tot de Eekwiensweg.
- 42) De Eekwiensweg volgend in zuidoostelijke richting tot de Wittebroeksweg.
- 43) De Wittebroeksweg volgend in zuidelijke richting tot de Eekteweg.
- 44) De Eekteweg volgend in westelijke richting tot de Portlanderdijk.
- 45) De Portlanderdijk volgend in zuidoostelijke richting tot de Poggebeltweg.
- 46) De Poggebeltweg volgend in zuidwestelijke richting tot de Holterweg.
- 47) De Holterweg volgend in westelijke richting tot de Cellenweg.
- 48) De Cellenweg volgend in zuidoostelijke richting tot de Koldeweeweg.
- 49) De Koldeweeweg volgend in zuidelijke richting tot de Berghuisweg.
- 50) De Berghuisweg volgend in westelijke richting tot de Witteveensweg.
- 51) De Witteveensweg volgend in zuidoostelijke richting overgaand in de Vlessendijk, tot de Borgelinksweg.
- 52) De Borgelinksweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Ten Havesweg, overgaand in de Oerdijk, tot de Oostermaatsdijk.
- 53) De Oostermaatsdijk volgend in zuidelijke richting tot de Rensinksweg.
- 54) De Rensinksweg volgend in oostelijke richting tot de Marsweg.
- 55) De Marsweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Oude Postweg tot de Apenhuizerenweg.
- 56) De Apenhuizerenweg volgend in westelijke richting tot de Looweg.
- 57) De Looweg volgend in westelijke richting tot de Schipbeeksweg.
- 58) De Schipbeeksweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Marsdijk, overgaand in de Braakmansteeg, overgaand in de Looweg, tot de Dennendijk.
- 59) De Dennendijk volgend in westelijke richting tot de Bielderweg.
- 60) De Bielderweg volgend in noordelijke richting tot de Kasteelweg.
- 61) De Kasteelweg volgend in westelijke richting tot de Jufferdijk.

- 62) De Jufferdijk volgend in zuidelijke richting tot de Lochemseweg (N339).
- 63) De Lochemseweg (N339) volgend in westelijke richting tot de Heideweg.
- 64) De Heideweg volgend in zuidoostelijke richting tot de Reeверweg.
- 65) De Reeверweg volgend in zuidwestelijke richting tot de Koekoekweg.
- 66) De Koekoekweg volgend in zuidelijke richting tot de Deventerdijk.
- 67) De Deventerdijk volgend in zuidoostelijke richting tot de Harfsensesteeg.
- 68) De Harfsensesteeg volgend in westelijke richting tot de Schurinklaan (in Eefde).
- 69) De Schurinklaan volgend in zuidelijke richting tot de Zutphenseweg (N348).
- 70) De Zutphenseweg (N348) volgend in zuidelijke richting overgaand in de Doctor V. De Hoevenlaan (N348), overgaand in de Rustoordlaan (N348), overgaand in de Deventerweg (N348), tot de Industrieweg (in Zutphen).
- 71) De Industrieweg volgend in westelijke richting tot de Marsweg.
- 72) De Marsweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Coenensparkstraat overgaand in de Parkstraat tot de Havenstraat.
- 73) De Havenstraat volgend in zuidwestelijke richting tot de Oude IJsselbrug.
- 74) De Oude IJsselbrug volgend in westelijke richting tot de Weg Naar Voorst (N345).
- 75) De Weg Naar Voorst (N345) volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Rijksweg, tot de Tondensestraat.
- 76) De Tondensestraat volgend in zuidelijke richting overgaand in de Hoevesteeg, overgaand in de Langedijk, tot de Apeldoornseweg.
- 77) De Apeldoornseweg volgend in de noordelijke richting tot de Hoofdweg.
- 78) De Hoofdweg volgend in zuidwestelijke richting tot de Vrijenbergweg.
- 79) De Vrijenbergweg volgend in westelijke richting tot de Beekbergerweg (Loenen).
- 80) De Beekbergerweg volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting in de Groenendaalseweg tot de Oude Arnhemseweg.
- 81) De Oude Arnhemseweg volgend in noordelijke richting tot de Krimweg.
- 82) De Krimweg volgend in westelijke richting tot de Brouwersweg.
- 83) De Brouwersweg volgend in noordelijke richting tot de Otterloseweg (N304).
- 84) De Otterloseweg (N304) volgend in zuidelijke richting overgaand in de Apeldoornseweg (N304), tot de Stevenpalsepad.
- 85) De Stevenpalsepad volgend in noordelijke richting tot de Ossenweg.
- 86) De Ossenweg volgend in westelijke richting tot de Dorpsstraat (N310) (in Harskamp).
- 87) De Dorpsstraat (N310) volgend in noordelijke richting overgaand in de Harderwijkerweg (N310), tot de Hoog Buurloseweg.
- 88) De Hoog Buurloseweg volgend in noordoostelijke richting tot de Houtvester Van t Hoffweg.
- 89) De Houtvester Van 't Hoffweg volgend in noordelijke richting tot de Heetweg.
- 90) De Heetweg volgend in noordelijke richting overgaand in Nieuw Milligenseweg, overgaand in de Kootwijkerweg (N302), overgaand in de Meervelderweg (N302), tot de Schoolpad.
- 91) De Schoolpad volgend in noordelijke richting tot de 't Hof.
- 92) De 't Hof volgend in noordwestelijke richting tot de Garderenseweg (N310).
- 93) De Garderenseweg (N310) volgend in westelijke richting tot de Uddelermeerweg.
- 94) De Uddelermeerweg volgend in noordelijke richting tot de Staverdenseweg.
- 95) De Staverdenseweg volgend in westelijke richting tot de Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg.
- 96) De Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg volgend in noordelijke richting tot de Oude Zwolseweg.
- 97) De Oude Zwolseweg volgend in noordoostelijke richting tot de Nieuwe Traa.
- 98) De Nieuwe Traa volgend in noordelijke richting tot de Hierderweg.
- 99) De Hierderweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Hessenweg, tot de Oudeweg.
- 100) De Oudeweg volgend in noordoostelijke richting tot de Harderwijkerweg.
- 101) De Harderwijkerweg volgend in oostelijke richting tot de Vareseweg.
- 102) De Vareseweg volgend in noordelijke richting tot de Randmeerweg.
- 103) De Randmeerweg volgend in oostelijke richting tot de Hoge Bijsselse-Pad.
- 104) De Hoge Bijsselse-Pad volgend in noordelijke richting tot het Veluwemeer.

- 105) Het Veluwemeer volgend in noordoostelijke richting tot de Roggebotsluis.
  - 106) Vanaf de Roggebotsluis de Flevoweg N307 volgend in noordoostelijke richting overgaand in Oostzeestraat, overgaand in Oranjesingel, overgaand in IJsselkade tot brug over de IJssel.
  - 107) De Brug over de IJssel volgend in noordoostelijke richting tot Stationsplein overgaand in Burgemeester Van Engelenweg, overgaand in Plasweg tot Koekoeksweg.
  - 108) De Koekoeksweg volgend in noordoostelijke richting tot Oudendijk.
  - 109) De Oudendijk volgend in zuidoostelijke richting tot Hagedoornweg.
  - 110) De Hagedoornweg volgend in noordoostelijke richting tot Verkavelingsweg.
  - 111) De Verkavelingsweg volgend in zuidoostelijke richting tot Rietsteeg.
  - 112) De Rietsteeg volgend in noordoostelijke richting tot Oude Wetering.
  - 113) De Oude Wetering volgend in noordelijke richting tot Groene Steeg.
  - 114) De Groene Steeg volgend in noordoostelijke richting tot de Nieuwe Wetering.
  - 115) De Nieuwe Wetering volgend in zuidoostelijke richting tot de Wolfshagenweg.
  - 116) De Wolfshagenweg volgend in noordoostelijke richting tot de Cellemuiden.
  - 117) De Cellemuiden volgend in noordelijke richting tot de Nieuwe Weg.
  - 118) De Nieuwe Weg volgend in oostelijke richting tot de Zwartewaterweg.»
-

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 350 del 20 dicembre 1997)

A pagina 6, capo II, articolo 4, punto A5, lettera a):

*anziché:* «preparazioni e conserve di carni, pesci, crostacei e molluschi del capitolo 16, nonché le preparazioni alimentari dei codici NC 1902 20 10 e 1902 30 90 e 1902 40 90 nonché 1904 90 10, 1904 90 90 e 2005 80 00;»,

*leggi:* «preparazioni e conserve di carni, pesci, crostacei e molluschi del capitolo 16, nonché le preparazioni alimentari dei codici da NC 1902 20 10 a 1902 30 90 e 1902 40 90 nonché 1904 90 10, 1904 90 90 e 2005 80 00;».

---

**Rettifica della direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 106 del 3 maggio 2000)

(La presente rettifica annulla e sostituisce la rettifica pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 64 del 6 marzo 2001, pagina 39).

A pagina 7, considerando 7:

*anziché:* «... a norma della direttiva 74/60/CEE (<sup>1</sup>) ...»,

*leggi:* «... a norma della direttiva 70/221/CEE ...».

La corrispondente nota a piè di pagina è soppressa.

A pagina 14, allegato I, punto 6.3.5.6:

*anziché:* «... schermo disposto a 2 cm  $\pm$  1 cm sopra il livello del carburante ...»,

*leggi:* «... schermo disposto a 3 cm  $\pm$  1 cm sopra il livello del carburante ...».

---